

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

OGGETTO: Rimborsi L.R. n.9/91 e s.m.i. in favore dell'Associazione P.A. Massafra S.O.S. delegata alla riscossione dei pazienti in trattamento dialitico per il trasporto da e verso i centri dialisi con autovettura ad uso privato e ambulanza. Arretrati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

- Premesso che:

- l'art.55 - Nefropatici cronici in trattamento dialitico - del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (L.E.A.) garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome;
- con le leggi regionali n.9/91, n.23/94, n.14/2004 e n.16/2024 la ASL di Taranto ha regolamentato l'esercizio del diritto con Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con il suddetto regolamento la ASL di Taranto ha rinunciato alla facoltà di cui all'art.1 c.1 bis della L.R. N.9/91 e s.m.i. ovvero di stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo dei nefropatici ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo;
- la L.R. n.16/2024 art.5 recita: "1 ter. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente le nefropatie croniche) è aggiunto il seguente: "1 ter. Le disposizioni di cui ai commi successivi sono da considerarsi alternative rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 1 bis, e trovano applicazione in assenza di un servizio di trasporto secondario e collettivo operante nella tratta di riferimento. Le richieste di rimborso in presenza di un servizio di trasporto secondario collettivo non sono ammissibili".

- Tenuto conto che con l'art. 1 comma 5 del regolamento - D.D.G.n.1248/2016e s.m.i. - la Asl di Taranto, ai fini del rimborso delle spese di trasporto, ha inteso privilegiare il rapporto diretto con il paziente, e che pertanto, ha disposto che il ristoro delle spese di che trattasi devono essere corrisposte all'assistito richiedente, salva la facoltà di quest'ultimo di "delegare un soggetto terzo" alla riscossione, manlevando, comunque, la ASL da qualsiasi contestazione/controversia e responsabilità che dovesse insorgere tra l'assistito/beneficiario ed il soggetto che ha effettuato il trasporto;

- Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016, art. 5.2 - Controlli di tipo sanitario - ed in particolare il comma 3 che recita: "Con riferimento ai pazienti le cui condizioni di salute necessitano del trasporto in ambulanza, i Direttori di Distretto sono autorizzati alla liquidazione delle sole prestazioni inerenti il trasporto dei pazienti per i quali sia stata certificata la condizione, mentre il resto della platea di utenti avrà diritto al solo rimborso delle spese previste per il trasporto mediante autovettura ad uso privato.".....;

- Vista la circolare prot.n. 24/1426/2 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 25/01/2002 recante indicazioni, anche in riferimento alla Legge Regionale 05/12/2001 n. 32, circa il rimborso spese di trasporto ai nefropatici in trattamento dialitico, la quale, testualmente specifica che "il comma 1, art.1 della L.R.9/91, prevede a favore dei nefropatici sottoposti al trattamento dialitico il rimborso da parte dell'ASL di residenza, delle spese di trasporto entro il limite previsto dai servizi pubblici", evidenziando come la Legge medesima consente alla ASL di autorizzare il paziente alla utilizzazione di autovettura privata o ad uso privato, solo qualora le condizioni di salute, attestate da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del Centro dialitico, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici;

- Vista la nota Regionale, prot. n. A00/151/9853 del 13.10.2016 che precisa quanto segue: "i rimborsi per i percorsi inferiori ai 2 km non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che

intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del Centro di Dialisi (pubblico o privato accreditato/ovvero autorizzato), senza alcuna limitazione *se non quella relativa alla congruità della spesa*, trattandosi di pazienti che, sul piano sanitario, versano tutti nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla distanza percorsa”;

- Tenuto conto:

- del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratica legale, a mezzo e mail prot. N. 193950/2019, in merito ai controlli di cui all'art. 5.1 del regolamento vigente in materia, ovvero che... “le eventuali irregolarità amministrative eventualmente presenti su autoveicoli privati, utilizzati per il trasporto non costituiscono motivo ostativo al rimborso...”;
- del ritardo e/o carenza delle verifiche di cui all'art.5.2 – Controlli di tipo sanitario – previsti dal regolamento aslino a carico del P.O.C. di Nefrologia e dialisi ;

Premesso:

- che con nota prot. n.85571 del 18/5/2023 lo studio legale DI BELLO in rappresentanza dell'Associazione P.A. Massafra S.O.S. - presidente il Sig. D'Amico Angelo - , ha fatto pervenire un invito alla negoziazione assistita - ex art.2 e ss. Del D.L. 132/2014 convertito in Leggen.162/2014 - relativa al mancato pagamento di spese di trasporti commissionati da assistiti della ASL di Taranto e presumibilmente in carico al Distretto Unico;

- che con nota prot. n.89942 del 25/5/2023 la Direzione Distrettuale proponeva un incontro ai fini della verificabilità dell'istituto giuridico nella fattispecie, a seguito del quale, con l'assistenza della dirigenza amministrativa e del legale della ASL di Taranto, ha ritenuto opportuno comunicare con nota prot. n.107534 del 21/6/2023 l'adesione all'invito avviato di fatto con l'incontro del 30 ottobre 2023 come da verbale sottoscritto e che fa parte integrale e sostanziale del presente atto;

- Preso atto che in sede di incontro, e come da verbale sottoscritto in data 30 ottobre 2023, il legale della ASL consegnava brevi mano al rappresentante dell'Associazione le diverse posizioni, da cui emergevano le criticità nel perfezionamento dell'istruttoria, di contro l'Associazione si riservava di verificare i dati contenuti, concordando di aggiornarsi per la verifica delle posizioni predette;

Considerato:

- che con note prot. n. 119303/2023 e prot. n. 62545/2025,, è stato chiesto all'AGREF assistiti di fornire i pagamenti eseguiti in favore dell'associazione P.A. Massafra quale delegata alla riscossione dei rimborsi di cui alla L.R. n.9/91 e s.m.i., al fine di evitare duplicazioni di pagamenti;

- che in data 16 luglio 2024 lo studio DI BELLO a mezzo pec comunicava al nuovo legale della ASL che il Sig. D'Amico Angelo aveva ultimato le verifiche documentali e chiedeva un incontro per assumere le determinazioni conseguenti;

- che la S.B.L. riscontrava la richiesta, invitando la controparte a trasmettere la documentazione sanata al fine di rivalutare le istanze per poter definire la procedura;

- che in data 23/10/2024 prot. n.198844 la S.B.L. trasmetteva e chiedeva al Distretto Unico di esaminare e verificare la documentazione trasmessa dall'Associazione per proseguire la negoziazione assistita;

Tenuto conto

- che con nota prot. n.201045 del 25/10/2024 prima, e nota prot. n.26496/2025 poi, il Distretto riscontrava l'esito della verifica della documentazione (collage) trasmessa dall'associazione, rilevando nominativi di assistiti in carico ad altri distretti, istanze già rimborsate ed altre anomalie già segnalate in fase di soccorso istruttorio;

- che a seguito della verifica suddetta il legale della ASL ha ritenuto con nota prot. n.41878 del 24/2/2025 formalizzare la chiusura della negoziazione assistita ritenendo l'insussistenza dei presupposti per concludere la stessa, ma manifestando comunque la disponibilità dell'azienda, a collaborare per definire il procedimento amministrativo delle istanze, fissando un ulteriore incontro;

- che l'Agref assistiti con nota prot. n.81260 del 9/4/2025 trametteva i file xls dei pagamenti in favore dell'Associazione P.A. Massafra in qualità di delegata alla riscossione da parte degli stessi assistiti richiedenti;

Considerato:

- che al fine di avviare la nuova fase istruttoria, il Distretto, superando la nota prot. N.108261 del 23/6/2022 ovvero quella dell'istituto del soccorso istruttorio nei confronti delle associazioni, ha convocato con nota prot. n. 113128/2025 uno degli eredi dell'assistita, al fine di sanare le anomalie riscontrate dalla nuova verifica eseguita, in quanto la documentazione (collage) nuovamente presentata dall'Associazione per il tramite dello studio legale che la rappresenta, è identica a quella già contestata con il soccorso istruttorio nota prot. n.128424/2022(istanza non in carico al Distretto Socio Sanitario Unico di Taranto; pertanto, per quanto di competenza, a seguito della convocazione è stata prodotta l'istanza (prot. n. 133350/2025) ed

assegnata al Distretto Socio Sanitario Unico che l'ha istruita ed ammessa al rimborso come da prospetto sintetico allegato;

- Visto l'elenco nominativo (n.1 istanza ammessa) predisposto da questo Distretto Socio-Sanitario nel quale sono riportati i dati personali, sensibili e contabili, dei nefropatici in carico al Distretto Unico, residenti nel Comune di Taranto e che hanno fatto richiesta di rimborso per il trasporto in ambulanza e autovettura ad uso privato;

- Ritenuto di dover procedere come da disposizione email del 02 aprile u.s. sulla base dei dati bancari già in possesso dell'Azienda, sebbene richiesti dal legale della ASL di Taranto con nota prot. n.41878/2025 ;

- Atteso che il presente provvedimento:

a) è conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

b) contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs 196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018;

Il Collaboratore Professionale Amministrativo: Dott.ssa Elena Carbotti

Il Dirigente S.S.D. Direzione Amministrativa dei D.S.S. e integrazione S.S.: Dott. Giuseppe Leone

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario Unico di Taranto: Dr. Guido Cardella

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

- DELIBERA -

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di aver preso atto e condiviso l'esito dell'istruttoria, e pertanto autorizzare il pagamento dei rimborsi delle spese di trasporto, ai sensi della Legge Regionale n.9/91 e s.m.i. e del regolamento di attuazione adottato dalla ASL di Taranto con la deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. ;

- di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di €250,00(duecentocinquanta/00)=in favore del delegato alla riscossione Associazione P.A. Massafra S.O.S., come specificato dal Ruolo giustificativo, sottoscritto dal Direttore del Distretto che dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/90 in relazione al presente procedimento;

- che il predetto ruolo, generato e attribuito al presente atto deliberativo, in seguito all'avvenuta pubblicazione all'Albo on line, sarà trasmesso all'Area A.G.R.E.F. Assistiti per i successivi atti di competenza;

- che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;

- che la spesa pari ad €250,00(duecentocinquanta/00)=, da registrarsi sul conto di contabilità generale numero 757.100.00065 denominato "Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi", dell'esercizio finanziario 2025;

- di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;

- di prendere atto della chiusura della negoziazione assistita per la insussistenza dei presupposti;

- di prendere atto delle criticità e di tutte le note, comunicazioni e relazioni predisposte dal Distretto Unico in merito ed in premessa riportate;

- del ritardo e/o carenza delle verifiche di cui all'art.5.2 - Controlli di tipo sanitario - previsti dal regolamento aslino che comportano ritardi e dinieghi successi nella fase di liquidazione dei rimborsi di che trattasi;

- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.